

Approfondimenti normativi

Verbalizzazione On Line

Il progetto della Verbalizzazione On Line (VOL) rientra nel processo di attuazione del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs 235/2010, <http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/cad/nuovo-codice-dellamministrazione-digitale.aspx>) , che assegna un ruolo centrale alla dematerializzazione dei processi amministrativi.

Il progetto VOL è stato avviato nel nostro Ateneo nell'anno 2010 relativamente ai corsi di laurea dei soli Dipartimenti di Economia e Salute Animale (ora Scienze Medico-Veterinarie) e ha comportato l'adozione del sistema informativo Esse3-VOL.

Il progetto ha seguito le linee guida e gli adempimenti emanati dall'Agenzia per l'Italia Digitale (ex-Digit PA) nell'ambito del progetto ICT4University – Campus Digitali (<http://www.ict4university.gov.it/temi-universita-digitale.aspx>).

Nel seguito viene presentato un approfondimento normativo relativamente alle seguenti tematiche:

- firma unica del docente titolare sui verbali d'esame digitali
- firma degli studenti sui verbali d'esame.

Firma Unica dei Verbali d'Esame

La verbalizzazione cartacea prevede attualmente la sottoscrizione del verbale da parte del Presidente e di almeno uno dei membri della Commissione d'Esame. Nella sua versione informatizzata, il processo di verbalizzazione d'esame prevede invece che il verbale sia sottoscritto da un solo docente, tipicamente dal Presidente della Commissione che coincide quasi sempre con il titolare dell'insegnamento.

A livello nazionale non esiste una normativa che disciplini la composizione e il funzionamento delle Commissioni d'Esame e della relativa attività di verbalizzazione. Infatti l'art. 11 del D.Lgs. 509/1999 (http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/2088Regola.htm) stabilisce che siano i singoli regolamenti didattici di Ateneo a disciplinare le "procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto".

Il Regolamento Didattico di Ateneo (<http://www.unipr.it/node/8421>) attualmente in vigore non dice esplicitamente nulla sulla firma dei verbali d'esame. L'art. 38 al comma 7 regola semplicemente la composizione delle Commissioni d'esame, che deve essere composta da almeno due membri: il docente titolare della disciplina (Presidente) e uno tra gli altri docenti o ricercatori o cultori della materia.

Il verbale d'esame può essere equiparato ad un atto provvedimento, ovvero l'atto terminale di un procedimento amministrativo (l'esame). L'Ateneo, tramite il Regolamento Didattico, può decidere di attribuire il potere provvedimento, ovvero il potere di voto, al solo titolare dell'insegnamento oppure ad una commissione d'esame.

Nel caso il cui il potere di voto sia attribuito ad una commissione d'esame, il verbale deve riportare le firme di tutti i componenti della Commissione; in tale caso bisognerebbe garantire che l'esame sia effettivamente

condotto collegialmente da tutta la commissione, diversamente si commetterebbe un illecito sanzionato penalmente (false dichiarazioni in atto pubblico).

Nel caso in cui il potere di voto sia attribuito al solo titolare dell'insegnamento è sufficiente che il verbale riporti la sola firma del docente titolare a fini probatori e di certezza giuridica. Questo non esclude che nella fase istruttoria del provvedimento (ovvero lo svolgimento dell'esame) il titolare non sia coadiuvato da una Commissione d'esame di cui lui è il Presidente. In altre parole, in questo caso, il Presidente della Commissione esaminatrice, durante lo svolgimento della sua funzione riveste la qualifica di pubblico ufficiale e pertanto il verbale da lui redatto in sede d'esame fa piena prova delle dichiarazioni delle parti (Commissione e studente) e degli altri fatti che egli attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

La firma unica del verbale da parte del Presidente della Commissione è prevista anche nelle "Linee guida per l'implementazione del processo di verbalizzazione elettronica degli esami" approvate dal tavolo tecnico dell'avviso Università Digitale istituito con decreto del Dipartimento per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e l'innovazione tecnologica in data 15 dicembre 2009 (<http://www.ict4university.gov.it/media/41962/linee%20guida.pdf>).

Poiché nel Regolamento Didattico non è espresso esplicitamente a chi sia attribuito il potere provvedimentoale di voto, sia i verbali cartacei con le firme di tutti i componenti della Commissione sia i verbali digitali con l'unica firma del Presidente sono conformi al Regolamento.

In linea di principio sarebbe possibile apporre la doppia firma sui verbali digitali, ma questo comporterebbe inevitabilmente alcune complicazioni legate alla diversa scadenza dei certificati di firma dei docenti tra cui:

- i tempi di verbalizzazione si allungherebbero perché occorrerebbe attendere tutte le firme;
- se il membro della commissione firma successivamente al Presidente nel frattempo il certificato di firma del Presidente potrebbe essere scaduto, invalidando il verbale.

Per questi motivi, si ritiene sconsigliabile adottare la doppia firma nei verbali digitali.

Firma degli Studenti sui Verbali d'Esame

L'esame di profitto è un atto amministrativo e pertanto è dotato di autorietarietà, ossia della capacità di produrre effetti indipendentemente dalla volontà degli interessati.

In questo senso la firma dello studente sul verbale d'esame non è necessaria e, qualora sia presente, non costituisce accettazione del voto ma una mera attestazione della sua presenza.

La normativa non prevede quindi che il candidato abbia la facoltà di accettare o meno il giudizio della commissione tuttavia è buona prassi, diffusa nella maggior parte degli Atenei, consentire allo studente di accettare o rifiutare il voto.

Il sistema di verbalizzazione degli esami implementato in Esse3 offre infatti allo studente di accettare o meno il voto pubblicato dal docente titolare entro un determinata scadenza.

Lo stesso sistema prevede la possibilità di stampare da parte del docente la lista degli iscritti che prevede un campo “firma autografa” per ogni candidato, nel caso il docente preferisse avere un documento che attesti l’effettiva presenza dello studente stesso all’esame.